COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE **BIAGGI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (*Urgenza*) (903);

COCCIA ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966);

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giuidizario (1423);

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729);

CACCIATORE ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010) 69

PRESIDENTE 69, 74, 75, 77, 78, 80
CACCIATORE 72, 75, 79
CASTELLI 70, 72, 76, 79, 80
CATALDO 75, 77

PAG.

COCCIA 72, 75, 77, 79
DI NARDO FERDINANDO 70, 75, 78, 79
LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore* . . . 72, 73, 75 76, 78, 80
MUSOTTO, *Relatore* 73, 75
PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 72, 73
PUCCI DI BARSENTO 73, 75
RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 75, 77 78, 79, 80
TAGLIARINI 75

La seduta comincia alle 9,45.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge n. 524 e delle proposte di legge Cacciatore ed altri n. 903, Coccia ed altri n. 966, Allocca e Bernardi n. 1423, Girardin ed altri n. 1729, Cacciatore ed altri n. 3010, concernenti le controversie di lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 524 e delle proposte di legge Caccaitore ed altri n. 903, Coccia ed altri n. 966,

Allocca e Bernardi n. 1423, Girardini ed altri n. 1729, Cacciatore ed altri n. 3010, concernenti le controversie di lavoro.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta precedente si era giunti all'approvazione dell'articolo 4. Passiamo ora all'esame dell'articolo 5, di cui do lettura.

ART. 5.

L'articolo 433 del codice di procedura civile è abrogato.

Gli onorevoli Franchi, di Nardo Ferdinando, Manco, Romeo e Pazzaglia hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

L'articolo 433 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La domanda relativa alle controversie previste dall'articolo 429 può essere proposto soltanto dopo che siano trascorsi quindici giorni dalla proposizione del tentativo di conciliazione previsto da contratti o accordi collettivi o dall'articolo 430.

Il giudice se risulta che in relazione alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale su alcuni dei rapporti previsti dall'articolo 429 non è stato proposto il tentativo di conciliazione sospende il giudizio e fissa un termine perentoro per la riassunzione del processo.

La omessa proposizione del tentativo di conciliazione non può essere rilevata successivamente alla prima udienza di comparizione davanti al giudice di primo grado ».

Questo emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento Bozzi ed altri al primo comma dell'articolo 2, mirante a stabilire che chi intende proporre in giudizio domanda relativa in rapporti di lavoro deve esperire precedentemente un tentativo di conciliazione.

Non essendo stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

L'articolo 434 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 434. - *Giudice competente.* — Le controversie previste dall'articolo 429 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Il lavoratore può convenire altresì il datore di lavoro davanti al giudice del luogo ove il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, davanti al giudice del luogo in cui il convenuto stesso ha la dimora ».

Gli onorevoli di Nardo Ferdinando, Menicacci, Manco, Romeo, Franchi e Pazzaglia hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

DI NARDO FERDINANDO. Il nostro emendamento si illustra da sé, e insistiamo per la sua approvazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli di Nardo Ferdinando, Menicacci, Manco, Romeo, Franchi e Pazzaglia hanno presentato il seguente emendamento subordinato al primo:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le controversie previste dall'articolo 429 sono di competenza del pretore se hanno un valore non superiore a lire 1.500.000 e del tribunale negli altri casi ».

DI NARDO FERDINANDO. Anche questo emendamento è chiaro, e non mi sembra necessario illustrarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le controversie previste dall'articolo 429 sono in primo grado di competenza del giudice unico del lavoro, istituito presso ogni tribunale ».

CASTELLI. Insisto sul mio emendamento, perché ritengo che sotto un profilo tecnico la soluzione adottata dal Comitato ristretto non consenta l'ottenimento dei risultati che ci siamo prefissi, e per di più mi pare che essa sia profondamente errata. In-

fatti, nel nostro attuale ordinamento, la suddivisione in preture del territorio nazionale è alquanto caotica. Vorrei, a sostegno di questa mia affermazione, citare alcuni dati che si evincono facilmente dalle pubblicazioni ufficiali del Ministero di grazia e giustizia.

Nella regione piemontese esistono 56 preture e 26 sezioni staccate su 1.187 comuni: cioè, in pratica, una pretura ogni 21 comuni ed ogni 63.535 abitanti.

Nel Veneto abbiamo delle proporzioni analoghe: 43 preture, 18 sezioni staccate, 589 comuni, cioè una pretura ogni 13,7 comuni ed ogni 89.440 abitanti.

In Emilia esistono 43 preture, 31 sezioni staccate: in pratica una pretura ogni 83.318 abitanti; in Toscana abbiamo una pretura ogni 91.948 abitanti; in Lombardia 62 preture e 24 sezioni staccate su 1.476 comuni, cioè una pretura ogni 21 comuni ed ogni 119.450 abitanti.

In altre regioni, invece, la distribuzione varia completamente. Nel Molise sono dislocate 22 preture su 136 comuni, quindi vi è una pretura ogni sei comuni ed ogni 16.270 abitanti; in Lucania vi sono 28 preture su 136 comuni, cioè una pretura ogni 4,8 comuni e 23.120 abitanti ed una sezione staccata ogni 12.150 abitanti.

Mi pare, quindi, che in queste condizioni sia molto difficile garantire ovunque un servizio efficiente e, a maggior ragione, la presenza di un magistrato specializzato. Una situazione anomala si verifica in Calabria ed in Sardegna: nella prima regione abbiamo 71 preture, 29 sezioni staccate su 408 comuni e, praticamente, una pretura ogni 28.184 abitanti; nella seconda, una pretura ogni 28.340 abitanti. Come si può notare, in regioni del nord (Lombardia, Piemonte, Veneto) esistono 161 preture, e nel triangolo industriale (Lombardia, Piemonte, Liguria) 144, mentre nelle regioni meridionali il numero delle preture è di gran lunga superiore, quasi doppio. Tra l'altro, bisogna tener presente il fatto che in Lombardia, Piemonte e Liguria il numero delle preture (come abbiamo più volte affermato in sede di Commissione giustizia) potrebbe essere ridotto in misura sensibile, senza alcuna difficoltà, così come, del resto, nelle altre regioni settentrionali.

Quando noi ci troviamo di fronte ad un magistrato avente competenza su un territorio nel quale vivono, ad esempio, dieci mila persone, è assurdo ritenere sia possibile garantire la continua presenza nella sede di un magistrato del lavoro. L'ipotesi, cui ho accennato, di un giudice competente su un modesto territorio, non è affatto limitata a poche zone ma, purtroppo, è largamente diffusa. Nella provincia di Enna, ad esempio, esistono 12 preture e 5 sezioni staccate su una ventina di comuni: solo quattro comuni non sono dotati di una sezione staccata della pretura; gli altri sono tutti coperti. Ancora: nel circondario di Modica, non esiste un comune su quattro che non sia sede di pretura o di sezione staccata; addirittura, vi sono alcune preture aventi competenza su quattromila, seimila, ottomila abitanti.

Francamente, io non riesco a comprendere come si possa garantire un servizio efficiente ai lavoratori costringendoli a ricorrere ad un giudice avente sede in una località, dove, in pratica, i magistrati esercitano per supplenza oppure a titolo onorario una volta al mese o una volta ogni due mesi.

La distribuzione territoriale, inoltre, è incongrua anche sotto un altro profilo: infatti, ad esempio, i lavoratori di Villa d'Almè, facenti parte del comprensorio urbanistico di Bergamo, sono costretti a ricorrere al pretore di Almenno. Nella zona di Milano esiste ancora la distinzione tradizionale delle preture urbane e di quelle esterne. Le zone periferiche della città, a dieci minuti d'auto da piazza del duomo o dal palazzo di giustizia, dipendono dalla pretura di Cassano, con evidente disagio dei lavoratori.

Perciò, io penso che la proposta di istituzione del giudice monocratico dinanzi al tribunale sia accettabile sotto un duplice profilo. Innanzitutto, essa corrisponde compiutamente alle esigenze di comodità dei lavoratori; e, in secondo luogo essa, costituirebbe la premessa per mettere in discussione la obbligatorietà – prevista dal nostro ordinamento giudiziario – di un giudice collegiale di primo grado per la maggior parte delle controversie. Io credo che una razionalizzazione nell'ambito dell'attività giurisdizionale possa essere ottenuta adottando il metodo già praticato in altri paesi, secondo il quale il giudice di primo grado è sempre monocratico, stabilendo in questa sede un principio che potrà essere applicato in altre circostanze. Non mi pare che le obiezioni a questa impostazione abbiano un fondamento. Preoccuparsi dell'aspetto relativo alle spese significa impostare falsamente la questione, dal momento che possiamo stabilire gli oneri relativi ai giudizi in una determinata misura: non è affatto detto che si debba applicare pedissequamente la normativa esistente. Basterà servirsi del semplice strumento rappre-

sentato dal decreto ministeriale, stabilendo gli onorari nella stessa misura in cui sarebbero contenuti se si svolgesse un giudizio davanti al pretore. Quindi non vi è il pericolo di gravare di spese il lavoratore adottando la soluzione da me proposta.

Per quanto riguarda l'altra obiezione che si fa alla soluzione da me prospettata, e cioè vi è una maggiore sensibilità da parte del pretore rispetto alle questioni relative a questa materia, non posso accettare una impostazione del genere in quanto il magistrato di tribunale può essere altrettanto sensibile del pretore.

Non ci troviamo né su un terreno di contrapposizioni politiche, né su un piano di linee politiche: dobbiamo andare alla ricerca di soluzioni tecnicamente più avanzate e idonee.

Anche quando le preture saranno tutte coperte, non riusciremo in alcun modo a realizzare la specializzazione del magistrato, se si avrà una pretura con un unico magistrato, giudice civile, penale, tutelare, del lavoro. Le norme transitorie non possono risolvere questa situazione; per di più, anche se è augurabile, è molto improbabile che si arrivi a disporre di un magistrato per ogni singola pretura, oggi esistente.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Questo è l'impegno del Governo.

CASTELLI. Vorrei che il ministro stesso desse assicurazioni di ciò.

COCCIA. Noi riteniamo che la soluzione del pretore, pur con le dovute riserve, sia quella più rispondente all'esigenza di risolvere le controversie del lavoro in stretto rapporto con la periferia, con l'azienda.

Del resto, nel senso da noi indicato si è mossa un po' tutta la pubblicistica di questi ultimi anni.

Accogliere l'emendamento Castelli significherebbe, ad esempio, paralizzare la vita del tribunale di Roma, che attualmente ha già una pendenza di 30 mila casi. Anche con il giudice monocratico arriveremmo ugualmente a sconvolgere le strutture del tribunale.

A mio avviso, un'altra questione va messa in giusta luce: cioè l'amministrazione della giustizia non va vista con criteri aziendalistici, perché si tratta di un servizio sociale. Approvando l'emendamento Castelli, arriveremmo ad allargare a macchia d'olio il fenomeno dei cittadini che non sanno a chi rivolgersi per far valere i loro diritti. Nel quadro della successiva riforma, inoltre, sono del parere che occorra arrivare all'istituzione di giudici « laici » proprio per allargare le disponibilità dei giudicanti.

CACCIATORE. Vorrei ripetere qui due argomentazioni, che ho già messe in evidenza nel corso del mio intervento in sede di discussione generale, appunto per spiegare i motivi per cui siamo arrivati a stabilire la competenza del pretore in questa materia.

La legge n. 604 del 1966, sulla giusta causa nei licenziamenti, prevede la competenza esclusiva del pretore (nell'ipotesi prospettata dal collega Castelli il lavoratore licenziato ingiustamente dovrebbe fare due giudizi, uno dinanzi al pretore e uno dinanzi al tribunale). Inoltre, anche con lo statuto dei lavoratori si è stabilita la competenza esclusiva del pretore. Perché si vuole quindi frazionare questa materia, e non invece rendere il pretore giudice unico di primo grado in materia di lavoro?

CASTELLI. Ho l'impressione che il mio emendamento non sia stato inteso. Esso tende infatti ad istituire un giudice radicalmente nuovo: il giudice del lavoro con sede presso il tribunale.

Desidero inoltre rettificare l'impostazione dell'onorevole Coccia. Non si tratta di procedere ad un confronto tra forze politiche, ma di scegliere la soluzione più razionale e più opportuna per i lavoratori.

A mio avviso, se esiste una soluzione negativa per i lavoratori, essa consiste proprio nell'accettare puramente e semplicemente la attuale struttura pretoria credendo di risolvere ogni questione con un semplice deferimento di potere sulle controversie del lavoro al giudice unico oggi esistente. È, la mia, una preoccupazione abbastanza diffusa.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore.* Sono contrario all'emendamento presentato dal collega Castelli.

Ho l'impressione che l'errore di fondo nella valutazione che fa l'onorevole Castelli sia questo: egli ha davanti a sé l'attuale strutturazione degli uffici giudiziari e dimentica che esiste un impegno preciso del Governo per sanare questa situazione. Tutto questo è stato rilevato prima di iniziare la discussione di questa legge. Dimentica, inoltre, l'onorevole Castelli che tutto il problema del riordinamento degli uffici giudiziari

è in fase di avanzato esame da parte del Ministero di grazia e giustizia.

I motivi fondamentali che ci hanno spinti a scegliere il pretore come giudice del lavoro sono stati già messi in evidenza dagli interventi degli onorevoli Coccia e Cacciatore. Innanzitutto, abbiamo voluto che la giustizia si avvicinasse sempre di più e sempre meglio al lavoratore; in secondo luogo, ci siamo mossi in una logica già stabilita dal legislatore nel campo del lavoro. Si ha, infatti, l'esperienza positiva dell'applicazione della legge sulla giusta causa nei licenziamenti e dello statuto dei lavoratori.

Noi riteniamo che questa normativa debba costituire anche una spinta decisiva da parte del Parlamento nei confronti del Governo affinché le strutture della giustizia nel nostro paese siano modificate.

Per questi motivi ribadisco che sono contrario all'emendamento dell'onorevole Castelli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Camba, Ferioli, Papa e Pucci di Barsento hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « in funzione di giudice del lavoro » *con le altre*: « se hanno un valore non inferiore alle lire 750.000 e del tribunale negli altri casi ».

PUCCI DI BARSENTO. Il primo comma dell'articolo in esame attribuisce, per le controversie in oggetto, la competenza in primo grado al pretore in funzione di giudice del lavoro.

L'istituzione di un giudice speciale con funzione di giudice del lavoro è in contrasto con il secondo comma dell'articolo 102 della Costituzione, che recita: « Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura ».

Il nostro emendamento è volto a ripristinare la competenza del tribunale in materia di controversie del lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Musotto ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il primo comma:

« Il pretore nel giudizio delle cause concernenti i rapporti previsti dal n. 4 dell'articolo 429 ha la facoltà di annullare i provvedimenti amministrativi che incidono sul rapporto ».

MUSOTTO, *Relatore*. Ritengo di accantonare l'emendamento e di riferirlo al n. 4 dell'articolo 1.

PRESIDENTE. D'accordo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo, dopo le parola: « circoscrizione », *aggiungere le altre*: « è sorto il rapporto ovvero si trovi la azienda ».

Gli onorevoli Cacciatore e Granzotto hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« È in facoltà altresì del lavoratore di adire il giudice previsto dagli articoli 18, 19 e 20 ».

CACCIATORE. Poiché si tratta di una maggiore agevolazione per i lavoratori mi rimetto alle decisioni delle Commissioni.

PRESIDENTE. Il relatore Lospinoso Severini ha facoltà di esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati all'articolo 6.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il relatore è contrario ad entrambi gli emendamenti di Nardo Ferdinando perché con essi si intende ritornare ad una situazione che il Comitato ristretto ha voluto superare.

È altresì contrario, per i motivi già spiegati, all'emendamento Castelli.

Si dichiara contrario all'emendamento Bozzi, per gli stessi motivi per cui è contrario ai due emendamenti dell'onorevole di Nardo Ferdinando.

Concorda sulla opportunità di accantonare l'emendamento Musotto e, circa l'emendamento Cacciatore-Granzotto, ritiene che debba rimanere il testo del Comitato ristretto e perciò esprime parere contrario.

Accetta, invece, l'emendamento del Governo.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti di Nardo Ferdinando, all'emendamento Castelli ed all'emendamento Bozzi. Accoglie la proposta di accantonare l'emendamento Musotto e si rimette alle de-

cisioni delle Commissioni per quanto riguarda l'emendamento Cacciatore-Granzotto.

Desidero ricordare che già in chiusura della discussione generale il Governo ha assunto l'impegno di adeguare le strutture alla riforma. Ribadisco ora questo impegno in maniera formale, a nome di tutto il Governo.

CACCIATORE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di Nardo Ferdinando, al quale sono contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Per quanto concerne l'emendamento Castelli, essendosi assentato dall'aula il suo proponente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento subordinato dell'onorevole di Nardo Ferdinando, al quale sono contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi, al quale sono contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma dell'articolo proposto dal Governo e accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 6 che, in seguito alla modifica introdotta, risulta così formulato:

ART. 6.

L'articolo 434 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 434. - *Giudice competente.* — Le controversie previste dall'articolo 429 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Il lavoratore può convenire altresì il datore di lavoro davanti al giudice del luogo ove il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, davanti al giudice del luogo in cui il convenuto stesso ha la dimora ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

L'articolo 435 del codice di procedura civile è abrogato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

L'articolo 436 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 436. - *Patrocinio.* — In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non ecceda le lire 500 mila ».

Gli onorevoli Bozzi, Camba, Ferioli, Papa e Pucci di Barsento hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « il valore della causa non ecceda le lire 500 mila », *con le parole*: « la causa non eccede i limiti dell'ordinaria competenza per valore del pretore ».

Gli onorevoli Cacciatore e Granzotto hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « lire 500 mila », *con le parole*: « lire 100 mila ».

L'onorevole Musotto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « 500 mila », *con le altre*: « 200 mila ».

Gli onorevoli Coccia, Cataldo e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire alle parole: « 500 mila », *le altre*: « 200 mila ».

L'onorevole Lospinoso Severini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « 500 mila », *con le altre*: « 250 mila ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento governativo in quanto esso tende ad elevare ulteriormente la cifra di 500 mila lire che a noi appare già eccessiva. Per cui, io proporrei il seguente emendamento conciliativo delle proposte sin qui avanzate: *Sostituire le parole:* « 500 mila », *con le parole:* « 250 mila ».

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole alla proposta del relatore, e pertanto ritiro l'emendamento presentato.

PUCCI DI BARSENTO. Accogliamo la proposta del relatore e pertanto ritiriamo il nostro emendamento.

CACCIATORE. Anche il nostro gruppo, dichiarandosi favorevole alla proposta del collega Lospinoso, ritira il suo emendamento.

COCCIA. Ritiriamo l'emendamento da noi presentato.

MUSOTTO. Anche io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Menicacci, Manco, Romeo, Franchi, Pazzaglia e di Nardo Ferdinando hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: « La parte può », *aggiungere*: « essere autorizzato dal pretore a ».

Aggiungere il seguente comma:

« Il provvedimento a stare in giudizio di persona è adottato dal pretore con il provvedimento di cui all'articolo 438 o con ordinanza successiva ove l'istanza sia presentata a seguito della estinzione, per qualunque causa, del mandato al procuratore ».

Ripristinare il testo del secondo comma dell'articolo 436.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Menicacci, in quanto essi ci riportano alla situazione presente: attualmente, infatti, è prevista la possibilità, per il pretore, di autorizzare la parte a stare in giudizio personalmente fino ad un certo limite, ma si tratta di un punto che noi abbiamo voluto superare.

CACCIATORE. La mia lunga pratica mi insegna che un lavoratore non sta mai da solo in giudizio, in quanto anche nell'ambito delle controversie più semplici possono sorgere delle questioni giuridiche importanti. Inoltre, dopo l'approvazione della disposizione sul gratuito patrocinio, che significato può avere affermare che il lavoratore può stare in giudizio da solo?

DI NARDO FERDINANDO. Potrebbe verificarsi soluzione di continuità nel patrocinio nel caso in cui la parte sostituisca il proprio avvocato.

TAGLIARINI. A mio giudizio, sarebbe stato più logico stabilire che la parte, fino a quando il valore della causa non ecceda le 500 mila lire, ha diritto di stare in giudizio senza il patrocinio di un avvocato, a meno che, per la natura particolarmente complessa della controversia, il giudice non richieda alla parte di procedere alla nomina di un difensore.

CATALDO. Sono d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Cacciatore. Poiché noi tendiamo a salvaguardare il principio della scelta, da parte del lavoratore, della opportunità di presentarsi in giudizio assistito o meno da un avvocato, non può assolutamente essere accettato l'altro criterio discrezionale, secondo il quale dovrebbe essere attribuita al pretore la facoltà di decidere se e quando il lavoratore possa stare in giudizio personalmente. Per cui, noi riteniamo accettabile la proposta del relatore anche se, a nostro parere, la somma di lire 250 mila è piuttosto elevata.

PRESIDENTE. Onorevole di Nardo insiste sui suoi emendamenti?

DI NARDO FERDINANDO. No, signor Presidente, li ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore, onorevole Lospinoso.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8, che con la modifica testé apportata, risulta del seguente tenore:

ART. 8.

L'articolo 436 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 436. - *Patrocinio*. — In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente

quando il valore della causa non ecceda le lire 250 mila ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

L'articolo 437 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 437. - *Forma della domanda.* — La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

1) l'indicazione del giudice;

2) il nome, il cognome, nonché la residenza o domicilio elettivo del ricorrente nell'ambito del territorio della Repubblica, il nome, il cognome e la residenza o domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;

3) la determinazione dell'oggetto della domanda con le relative conclusioni;

4) l'esposizione specifica dei fatti sui quali si fonda la domanda;

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti contestualmente depositati.

Se la parte sta in giudizio di persona, il ricorso si può anche proporre verbalmente davanti al pretore, che ne fa redigere processo verbale.

Se sia stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, deve essere depositato il relativo verbale.

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al numero 2) del primo comma, la parola « o » *con le altre* « e il ».

CASTELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore e Granzotto hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire al numero 2) del primo comma le parole: « nell'ambito del territorio della Repubblica », *con le altre*: « nel comune in cui ha sede il giudice adito ».

CACCIATORE. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Camba, Papa e Pucci di Barsento hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il numero 5) del primo comma.

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Spostare dal numero 3) del primo comma alla fine del successivo numero 4) dello stesso comma la locuzione: « con le relative conclusioni ».

Sostituire, al numero 5) del primo comma, le parole: « contestualmente depositati », *con le altre*: « che si offrono in comunicazione ».

Sopprimere l'ultimo comma.

L'onorevole Coccia ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al numero 4) dopo la parola: « fatti », *le altre*: « e degli elementi di diritto ».

COCCIA. Insisto per la votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere, al numero 4) del primo comma, la parola: « specifica ».

Sopprimere, al numero 5) del primo comma, la parola: « specifica ».

CASTELLI. Dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato al numero 5) del primo comma. Insisto, invece, per la votazione dell'emendamento presentato al numero 4) in quanto, a mio avviso, mantenere la dizione: « esposizione specifica » potrebbe far insorgere contestazioni di ordine procedurale.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento Bozzi ed è favorevole al primo e al secondo emendamento del Governo, nonché all'emendamento presentato dall'onorevole Coccia e all'emendamento Castelli al numero 4) del primo comma.

Per quanto riguarda il terzo emendamento del Governo - quello soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo - il relatore si rimette alle decisioni delle Commissioni. Evidentemente, la preoccupazione del Governo è che si possa ritenere che questo obbligo sia una condizione di procedibilità dell'azione. In tale

logica rientra la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Concordo con il relatore e insisto sugli emendamenti del Governo.

COCCIA. Condivido la preoccupazione relativa alla eventuale introduzione di qualche condizione di procedibilità. In linea di massima, quindi, io non sono contrario a questa abrogazione, ma riterrei opportuno restringere la portata, nel senso che comunque resti inteso che il giudice possa trarre elementi di valutazione dal verbale.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari non sono presenti, l'emendamento Bozzi si intende ritirato. Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento governativo sostitutivo al numero 5 del primo comma, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Coccia, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Castelli, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento governativo soppressivo dell'ultimo comma, per il il quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 9 che, in seguito agli emendamenti testé apportati, risulta del seguente tenore:

ART. 9.

L'articolo 437 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 437. - *Forma della domanda.* — La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

1) l'indicazione del giudice;

2) il nome, il cognome, nonché la residenza o domicilio elettivo del ricorrente nell'ambito del territorio della Repubblica, il nome, il cognome e la residenza o domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;

3) la determinazione dell'oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, con le relative conclusioni;

5) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Se la parte sta in giudizio di persona, il ricorso si può anche proporre verbalmente davanti al pretore, che ne fa redigere processo verbale ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

L'articolo 438 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 438. - *Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza.* — Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'ufficio, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto. Quest'ultimo, nello stesso termine, deve altresì essere comunicato all'attore.

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a sessanta giorni, nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero ».

CATALDO. Il secondo comma recita: « Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del

ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente ». Vorrei chiedere al relatore che cosa accadrà nel caso in cui le parti non compaiano personalmente.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Semplicemente, il giudice si troverebbe di fronte ad un elemento di valutazione nel comportamento delle parti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Manco, Romeo, Franchi, Pazzaglia, di Nardo Ferdinando e Menicacci hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire la parola « cinque » *con la parola* « dieci ».

Al quarto comma, sostituire le parole « dell'ufficio » *con le altre* « dell'attore ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Tra il giorno di notificazione al convenuto e quello della udienza di discussione deve intercorrere un termine:

1) non minore di cinque giorni ove si tratti di controversie di competenza del pretore e il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del giudice adito;

2) non minore di quindici giorni ove si tratti di controversia di competenza del pretore e il luogo della notificazione si trovi fuori della circoscrizione del giudice adito e non in quella del tribunale da cui dipende:

3) non minore di venti giorni in tutti gli altri casi ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I termini di cui al comma precedente sono elevati a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a sessanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista nel quarto comma debba essere effettuata all'estero ».

DI NARDO FERDINANDO. Non credo sia necessario illustrare questi emendamenti, in quanto ritengo siano chiari.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti Manco ed altri in quanto ritengo la formulazione elaborata dal Comitato ristretto più congrua rispetto agli stessi. In particolare, sono contrario alla sostituzione, al quarto comma, delle parole « dell'ufficio » in quanto si tratta di un elemento a nostro giudizio qualificante.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti Manco ed altri.

PRESIDENTE. I colleghi insistono per la votazione dei loro emendamenti, non accettati dal relatore e dal Governo?

DI NARDO FERDINANDO. Sì, insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Manco ed altri.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Manco ed altri.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il terzo emendamento Manco ed altri.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il quarto emendamento Manco ed altri.

(*È respinto*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 10 nel testo del Comitato ristretto, di cui ho in precedenza dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

Dopo l'articolo 438 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente articolo 438-*bis*:

« ART. 438-*bis*. – *Costituzione del convenuto*. — Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale egli deve a pena di decadenza proporre le eventuali domande riconvenzionali, nonché le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto, ed indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende

avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare ».

Gli onorevoli Romeo, Franchi, Pazzaglia, di Nardo Ferdinando, Menicacci e Manco hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al primo comma, le parole « almeno dieci giorni » *con le altre* « il giorno ».

DI NARDO FERDINANDO. Insisto sull'emendamento. Infatti, secondo noi, mantenere la formulazione di questo articolo con il termine dei dieci giorni per la costituzione da parte del convenuto non farebbe altro che aggravare la situazione procedurale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore e Granzotto hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al primo comma, le parole « nell'ambito del territorio della Repubblica » *con le altre* « nel comune in cui ha sede il giudice adito ».

CACCIATORE. Insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Coccia ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al primo comma, le parole: « nell'ambito del territorio della Repubblica » *con le altre* « nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario ».

COCCIA. A nostro avviso è più esatto riportare l'attuale dizione del codice. È per questo motivo che presentiamo questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole « nella quale egli deve a pena di decadenza proporre » *con le altre* « nella quale devono essere proposte a pena di decadenza ».

CASTELLI. Si tratta di un emendamento puramente formale che ho presentato perché la dizione del testo proposto dal Comitato ristretto, sul piano dell'eleganza, non mi sembra idonea. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, l'espressione « a pena di decadenza » *deve essere preceduta e seguita da virgola.*

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Insisto su questo emendamento puramente formale.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al secondo comma, la parola « nonché » *con l'altra* « e ».

CASTELLI. Anche questo è un emendamento che tende a migliorare la forma del testo sottopostoci dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Camba, Ferioli, Papa, Pucci di Barsento hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Gli onorevoli Romeo, Franchi, Pazzaglia, di Nardo Ferdinando, Menicacci e Manco hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Il contenuto in ogni caso deve precisare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali fonda le sue difese e indicare i mezzi di prova dei quali intende eventualmente avvalersi.

All'atto della costituzione deve depositare i documenti dei quali intende avvalersi.

DI NARDO FERDINANDO. Riteniamo questo emendamento chiarificatore anche se non sostanziale.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere all'ultimo comma le parole da « prendere posizione » *fino a* « fondamento della domanda ».

CASTELLI. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

La memoria difensiva deve essere notificata all'attore, a cura dell'ufficio, almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Il convenuto che abbia proposto una domanda riconvenzionale a norma del secondo comma deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudi-

ce che, a modifica del decreto di cui al precedente articolo 438, secondo comma, pronunzi un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza. Il decreto deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro cinque giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del comma precedente e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni ».

Mi sembra opportuno accantonare questo emendamento, che potrebbe diventare un articolo aggiuntivo autonomo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati dall'onorevole Romeo ed altri. Per quanto riguarda il termine della costituzione del convenuto entro dieci giorni, si tratta di una norma che vuole dare la possibilità al magistrato di rendersi conto della materia oggetto del giudizio, e questo in modo che il magistrato possa veramente guidare tutta la fase istruttoria. Stabilire la possibilità di costituzione del convenuto lo stesso giorno dell'udienza costituirebbe un elemento di ritardo dell'istruttoria.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dall'onorevole Castelli al secondo comma dell'articolo in quanto si tratta di migliorare il testo.

Ritengo che l'emendamento presentato dall'onorevole Coccia possa assorbire quello presentato dagli onorevoli Cacciatore e Granzotto.

Sono favorevole all'emendamento del Governo sullo spostamento delle virgole ed all'emendamento Castelli sulla sostituzione della parola « nonché » con la parola « e ». Sono contrario invece al terzo emendamento Castelli perché credo sia opportuno mantenere nel testo della legge il rafforzativo. Sono favorevole infine all'emendamento Cataldo-Coccia.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento Castelli all'ultimo comma dell'articolo, prego il presentatore di non insistere.

CASTELLI. Accolgo l'invito del rappresentante del Governo e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Romeo al primo comma dell'articolo, al quale si sono dichiarati contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Coccia al primo comma, al quale si sono dichiarati favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

È così assorbito l'emendamento Cacciatore.

Pongo in votazione il primo emendamento Castelli al secondo comma, al quale si sono dichiarati favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al secondo comma dell'articolo, al quale si è dichiarato favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Castelli al secondo comma, al quale si sono dichiarati favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Romeo all'ultimo comma, al quale si sono dichiarati contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Cataldo-Coccia all'ultimo comma, al quale si sono dichiarati favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 che con le modifiche testé approvate risulta del seguente tenore:

ART. 11.

Dopo l'articolo 438 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente articolo 438-*bis*:

ART. 438-*bis*. – *Costituzione del convenuto*. — Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una me-

moria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermato dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto, ed indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare, a pena di decadenza ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12, che, non essendo stati proposti emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 12.

Dopo l'articolo 438-*bis* del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 438-*ter*:

« ART. 438-*ter*. - *Notificazione della domanda riconvenzionale*. — La memoria difensiva deve essere notificata all'attore, a cura dell'ufficio, almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Il convenuto che abbia proposto una domanda riconvenzionale a norma del secondo comma deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al precedente articolo 438, secondo comma, pronunci un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza. Il decreto deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro cinque giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del comma precedente e quello dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 12-*bis*:

ART. 12-*bis*:

Dopo l'articolo 438-*ter* del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 438-*quater*.

« ART. 438-*quater*. — Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del contenuto, con le modalità previste dagli articoli 437 e 438-*bis* in quanto applicabili ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO